

Abrogazione art.81 dalla Costituzione

Proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare

Modifiche agli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti il principio del “pareggio di bilancio” e l’ordinamento comunitario, al fine di salvaguardare i diritti fondamentali

Art. 1

L’articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“art. 81 - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese provvede ai mezzi per farvi fronte.

La legge generale sulla contabilità e la finanza pubblica definisce i vincoli di bilancio nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone.”

Art. 2

All’articolo 97 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

Art. 3

All’articolo 117, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le parole: “assicurando la tutela dei diritti fondamentali delle persone”.

Art. 4

1. L’articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“art. 119 - Ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni sono attribuiti risorse pubbliche in relazione alle esigenze di tutela dei diritti sociali e civili, comunque sufficienti a garantire in ciascuna parte del territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o

per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.”

Art. 5

L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato.